



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 del 11-01-2017

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

Oggetto:
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette** addì **undici** del mese di **gennaio** alle ore **20:00** nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE NIEDDU MARIANO.

Il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Signori:

BORGATO DANIELA

GASPARIN ALESSIA

ZARAMELLA GIANLUCA

Alla trattazione del presente argomento iscritto all'ordine del giorno sono presenti i Signori:

| | | | |
|--------------------|---|---------------------|---|
| RINUNCINI ENRICO | P | DE BONI GABRIELE | P |
| SCHIAVON MARTINO | P | CALORE LUCA | P |
| RAVAZZOLO EMY | P | MORO ROSALBA | P |
| BORTOLAZZI MARCO | P | TASCA CARMEN MATTEA | P |
| GAMBATO LUCA | P | MARCHIORO ROBERTO | P |
| BORGATO DANIELA | P | BAZZI HUSSEIN | P |
| NARIUZZI ANASTASIA | P | SCHIAVON MARCO | P |
| GASPARIN ALESSIA | P | ZARAMELLA GIANLUCA | P |
| BURATTIN MARTA | P | | |

Presenti 17 Assenti 0

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RINUNCINI ENRICO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NIEDDU MARIANO

| REFERTO DI PUBBLICAZIONE | CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' |
|--|--|
| N. _____ Reg. Pubbl. Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. <i>Addì</i> IL SEGRETARIO GENERALE F.to NIEDDU MARIANO | Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA il _____ <i>Addì</i> IL SEGRETARIO GENERALE NIEDDU MARIANO |

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO

Il SINDACO introduce l'argomento e pone subito in votazione il punto all'O.d.G.

Il verbale del dibattito riguardante tutti gli argomenti relativi al Bilancio di Previsione, punti dal n. 1 al n. 10 dell'Ordine del Giorno e quindi comprensivo anche del presente, è riportato nella deliberazione consiliare n. 10 dell'11.01.2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Premesso che sulla base della normativa in materia vigente la Giunta Comunale ha predisposto il progetto di bilancio di previsione per l'anno 2017, progetto che tiene conto degli indirizzi inseriti nel Documento Unico di Programmazione 2017/2019 approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 25/07/2016 ed aggiornato dalla Giunta Comunale giusta deliberazione n. 119 del 21.12.2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

Considerato che tra le manovre approvate nel 2012 è stata prevista l'introduzione di una nuova imposta denominata "Imposta Municipale Propria" che eredita alcuni principi dell'ICI ma con aliquote base fissate dalla legge, il cui gettito sarà legato in parte alla riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato;

Visto il Decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito in Legge 22.12.2011, n. 214 e in particolare l'art. 13, comma 1, modificato con Legge 228/12, con il quale si prevede l'introduzione in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014 dell'imposta municipale propria con applicazione della stessa in tutti i comuni del territorio nazionale secondo la disciplina generale dell'imposta recata dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23, in quanto compatibili, nonché in base alle disposizioni contenute nei successivi commi del medesimo art. 13;

Vista la legge di stabilità n. 147/13 con la quale l'imposta denominata "Imposta Municipale Propria" è stata trasformata in definitiva seppur con alcuni correttivi apportati tra cui spicca l'esenzione dell'imposta per l'abitazione principale con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9;

Considerato che il presupposto dell'imposta municipale propria (I.M.U.) consiste nel possesso di immobili, ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992), con esclusione dei fabbricati rurali strumentali (art. 1, comma 708, Legge 147/13);

Preso atto che la Legge di Stabilità 2013, con l'art. 1, comma 380, successivamente modificato dalla L. 147/13, ha modificato a decorrere dal 2013, le regole di riparto del gettito tra Stato e Comuni (riservando allo Stato il solo gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%), nonché istituito un Fondo di Solidarietà comunale di perequazione tra i comuni;

Visto il comma 6 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 che stabilisce l'aliquota dell'imposta in una misura base pari allo 0,76 per cento, concedendo la facoltà ai Comuni di modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, con deliberazione del Consiglio adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Visti i commi 7 e 8 dell'art.13 in argomento che disciplinano le ipotesi di aliquota ridotta *ex lege*:

- aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con facoltà per i Comuni di variarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- l'esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557;

Visto il comma 9 del citato art. 13 che consente ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati, con esclusione degli immobili accatastati nel gruppo D, in quanto il gettito riservato allo Stato di tali fabbricati non consente riduzioni di aliquote;

Visto il comma 10 del medesimo art. 13 che introduce, a decorrere dal 2014, una detrazione pari ad € 200,00 dall'imposta dovuta sull'immobile destinato ad abitazione principale e relative pertinenze;

Considerato che le predette detrazioni si applicano fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze, e sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale e – in caso di destinazione ad abitazione principale da parte di più soggetti passivi – alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Rilevato che:

- la predetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima destinazione;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 201/2011 s.m.i., i comuni possono prevedere che le agevolazioni per abitazione principale - l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione- si applichino anche:
all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

e che al riguardo il Comune ritiene opportuno confermare in regime di IMU la scelta di considerare direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari oggetto delle due suddette ipotesi;

Dato atto che questo Ente ha previsto l'introduzione, a partire dall'anno 2015, dell'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado;

Preso atto che i contratti di locazione (anche verbali), o che comunque costituiscono diritti relativi al godimento di un unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati (art. 1, comma 346, Legge 311/04) e pertanto per beneficiare dell'agevolazione i soggetti devono dimostrare di essere in possesso di un contratto di comodato gratuito in forma scritta registrato, con l'indicazione degli estremi di registrazione;

Ritenuto necessario al fine di promuovere e facilitare l'uso del contratto a canone concordato quale strumento utile per calmierare i costi degli affitti l'opportunità di utilizzare lo strumento fiscale per favorire l'incremento dell'offerta, sul mercato delle locazioni, di immobili ad uso abitativo e la stipulazione di contratti di locazione alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98; a tal fine quindi il Comune ritiene opportuno confermare anche in regime di IMU la previsione di apposita aliquota agevolata;

Visto che ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito in Legge 80/14, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Visto l'art. 13 del D.L. 201/12, convertito in Legge 214/12, secondo il quale costituisce competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e delle relative detrazioni, riduzioni ed agevolazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 e s.m.i., il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF) e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'Esercizio;

Visto, altresì, il comma 169 della Legge n. 296/06 e s.m.i. prevede che: “gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'Esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Che con riferimento all'arco temporale della prossima programmazione finanziaria, 2017-2019, l'approvazione del Documento Unico di Programmazione è stata prorogata al 31 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), e che lo stesso provvedimento fissa al 28 febbraio 2017 il nuovo termine per la (eventuale) nota di aggiornamento del DUP e per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017/2019;

Rilevato che ai sensi dell'art.193, comma 3, del D.Lgs. n. 267/00, così come novellato dall'art.1, comma 444, della Legge n. 228/2012, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art.1, comma 169, della Legge n. 296/06 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti:

FAVOREVOLI 12 (Comunità Viva)

CONTRARI 2 (Per Cambiare Ponte San Nicolò)

ASTENUTI 3 (Ponte San Nicolò Democratico)

espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di considerare adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado;

2. Di **confermare** per l'anno 2017 le aliquote base e le detrazioni per l'imposta municipale propria sugli immobili, vigenti nel 2016 secondo le specifiche di seguito elencate:

- a) **aliquota di base dell'imposta municipale propria nella misura di 0,76 punti** percentuali da applicarsi agli immobili non soggetti ad aliquota ridotta di cui ai punti seguenti;
- b) aliquota ridotta nella misura di **0,69 punti percentuali** da applicarsi all'unità immobiliare delle categorie da A1 ad A9 e alle relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7, adibita ad abitazione, **concessa in uso e/o locazione** e comunque di fatto utilizzata da un soggetto anche se non residente all'anagrafe comunale;
- c) aliquota ridotta nella misura di **0,35 punti percentuali** da applicarsi all'unità immobiliare A1, A8 e A9 e alle relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7 alle seguenti categorie di soggetti:
 - posseduta e destinata **ad abitazione principale** dal soggetto passivo,
 - posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da **anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata,
 - posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, **da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE)** già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- d) aliquota ridotta nella misura di **0,4 punti percentuali** da applicarsi all'unità immobiliare ed alle relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7 **concessa in affitto a canone agevolato** di cui art. 2, comma 3, Legge 431/98. In tali casi, copia del contratto dovrà essere trasmessa al Settore Tributi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2017, pena la decadenza dal beneficio;
- e) aliquota ridotta nella misura di **0,4 punti percentuali** da applicarsi all'unità immobiliare abitativa ed alle relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7, di proprietà dell'ATER;

- f) applicazione della detrazione sull'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze - rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e, in caso di comproprietà tra soggetti passivi, in relazione alla quota per la quale la destinazione si verifica - nella misura di € 200,00 dall'imposta dovuta;
- g) applicazione delle detrazioni agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- h) assimilazione all'abitazione principale delle unità concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado le seguenti disposizioni:
- l'agevolazione è applicata unicamente nel caso in cui il soggetto passivo d'imposta abbia concesso l'unità immobiliare e relativa pertinenza ad un proprio parente in linea retta entro il primo grado che la utilizza come abitazione principale, per cui devono sussistere contemporaneamente residenza e dimora abituale;
 - l'assimilazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore, comprensivo di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, di € 500,00; nel caso in cui la rendita superi tale valore l'abitazione ha diritto all'assimilazione per la parte di rendita sino a € 500,00, mentre per la parte eccedente è soggetto all'imposta con l'aliquota ridotta del 0,69 punti percentuali, di cui alla lett. c) del precedente punto 2);
 - il contratto di comodato deve avere la forma scritta e dovrà essere debitamente registrato
 - l'agevolazione decorre dalla data in cui ricorrono tutti i requisiti, ovvero della stipula e della residenza e dimora abituale del comodatario. Per periodi inferiori all'anno l'agevolazione è calcolata in dodicesimi con riferimento alle modalità di calcolo dell'imposta definite per legge;
 - per ottenere il beneficio i possessori dovranno presentare, entro il termine perentorio del 31.12.2017, pena la decadenza dal beneficio, copia del contratto di comodato. Qualora venga meno il requisito, il possessore dovrà presentare entro il termine perentorio del 31/12 dell'anno di cessazione, apposita comunicazione scritta;
3. Di prevedere un'entrata di € 2.020.000,00 la quale affluirà al Titolo I, Cat. 01, Cap. 101101 "I.M.U. Imposta municipale propria" del bilancio 2017 per un importo pari ad € 1.250.000,00 per effetto della compensazione per il Fondo di Solidarietà Comunale prevista dall'art. 6 del D.L. 16/14;
4. Di dare atto che i versamenti dovranno essere eseguiti secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate;
5. Di dare atto che il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:

| | | |
|------------|----|---------------------------------|
| FAVOREVOLI | 12 | (Comunità Viva) |
| CONTRARI | 2 | (Per Cambiare Ponte San Nicolò) |
| ASTENUTI | 3 | (Ponte San Nicolò Democratico) |

espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2017.

PARERI, RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità tecnica** sulla proposta di deliberazione.

05-01-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to QUESTORI LUCIO

Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità contabile** sulla proposta di deliberazione.

05-01-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to QUESTORI LUCIO